Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 maggio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 marzo 1961, n. 303.

Contributo dello Stato nelle spese di gestione per l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61, ed a fissare le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre alla attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura massima di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato, entro il limite di spesa complessivo di 800 milioni di lire. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione, nonchè i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi al conferimento anche gli oli di oliva di pressione sino a 12 gradi di acidità.

Art. 3.

Alla suddetta spesa di lire 800 milioni si fa fronte:

1) riducendo rispettivamente di lire 30 milioni, 25 milioni, 50 milioni, 45 milioni, 40 milioni, 30 milioni e 60 milioni gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa ordinaria: 17, 48, 52, 59, 91, 92 e 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61;

2) riducendo rispettivamente di lire 100 milioni, 50 milioni, 50 milioni, 200 milioni, 80 milioni e 40 milioni gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa straordinaria: 126, 127, 142, 156, 166 e 171 del detto stato di previsione, con corrispondenti riduzioni delle relative autorizzazioni di spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 marzo 1961, n. 304.

Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le vigenti norme sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene ai provvedimenti concernenti il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico degli Istituti e delle Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, sono devoluti alla competenza del provveditore agli studi per il personale non insegnante di ruolo a carico dello Stato dei predetti Istituti e Scuole, i provvedimenti concernenti:

a) aumenti periodici di stipendio;

b) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi ed affiliati, marito disoccupato;

c) riconoscimento del servizio civile e bellico ai fini della anticipazione degli aumenti periodici di stipendio;

d) concessione di congedi straordinari, compresi quelli per gravidanza e puerperio;

e) collocamento in aspettativa, salvo il caso del prolungamento eccezionale previsto dal terzo comma dell'articolo 70 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) collocamento a riposo per limiti di età;

g) liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

I provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), sono definitivi.

Art. 2.

I provveditori agli studi decidono in via definitiva sui ricorsi, proposti avverso provvedimenti dei capi di Istituto, concernenti gli insegnanti supplenti e il personale non insegnante non di ruolo, a carico dello Stato, in servizio negli Istituti e Scuole di cui all'articolo 1.

Art. 3.

I provvedimenti concernenti l'attribuzione degli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, nonchè la concessione delle quote di aggiunta di famiglia per contratto matrimonio e per nascita di figli nei riguardi dei personali di cui agli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e dell'articolo 1 della presente legge, amministrati con ruoli di spesa fissa, rientrano nella competenza degli Uffici provinciali del tesoro, che li adottano ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

I predetti provvedimenti, se riguardano personale non insegnante di ruolo appartenente ad Istituti o Scuole di istruzione secondaria dotati di autonomia amministrativa, sono di competenza del provveditore agli studi.

Art. 4.

I trattamenti di missione e di trasferimento per i personali indicati agli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e all'articolo 1 della presente legge sono liquidati dai rettori delle Università, dai direttori degli Istituti di istruzione superiore e dai provveditori agli studi, a seconda della rispettiva competenza, in conformità del disposto dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 5.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Agli Istituti o Scuole di ogni ordine e grado, dotati di personalità giuridica, alle opere universitarie, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, la autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del prefetto della Provincia nella quale ha sede l'Ente, su proposta del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto superiore, ovvero del provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.

« Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti *mortis causa*, il prefetto della Provincia dà comunicazione delle relative disposizioni ai successibili *ex lege* mediante avviso *ad opponendum* da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

« Resta attribuita all'autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni.

« Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente Ufficio tecnico erariale.

« I regolamenti per l'erogazione di premi o borse di studio istituiti per effetto di donazioni, eredità o legati in favore di Università o Istituti di istruzione universitaria sono emanati dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto d'istruzione superiore.

« I regolamenti relativi ai premi o borse di studio o a posti di studio istituiti presso Collegi universitari, dotati di personalità giuridica, sono approvati dal presidente del Consiglio di amministrazione dei Collegi medesimi.

« I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri Istituti ed Enti sono approvati dal provveditore agli studi.

« I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Art. 6.

Sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori nei confronti degli assistenti, tecnici e ausiliari incaricati nelle Università e Istituti di istruzione superiore i provvedimenti concernenti:

a) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi e affiliati, marito disoccupato;

b) congedi per gravidanza e puerperio.

Nei confronti del personale delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, inquadrato nelle categorie d'impiego statale non di ruolo a norma degli articoli 1 e 14 della legge 21 marzo 1958, n. 287, sono devoluti ai rettori, oltre ai provvedimenti di cui al precedente comma, quelli concernenti:

a) aumenti periodici di stipendio;

b) mantenimento del rapporto d'impiego nei casi di assenza dal servizio per malattia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

c) sospensione cautelare dal servizio a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e concessione di assegni alimentari;

d) cessazione dal servizio e eventuale conseguente liquidazione dell'indennità di licenziamento.

I provvedimenti disposti ai sensi del primo comma e delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma del presente articolo sono definitivi.

Art. 7

Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con i precedenti articoli 1 e 3, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Le medesime funzioni sui provvedimenti indicati nell'articolo 6 sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti specificati nel primo comma del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 305.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana dell'Alto bacino del fiume Oglio, nelle provincie di Brescia e Bergamo ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Brescia in data 20 febbraio 1954 per la classifica quale comprensorio di bonifica dell'Alto bacino del fiume Oglio in provincia di Brescia e Bergamo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 3482 in data 10 agosto 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 151200 in data 28 ottobre 1960 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dell'Alto bacino del fiume Oglio ricadente nelle provincie di Brescia e Bergamo, esteso per Ha. 178.925 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961

GRONCHI

RUMOR — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 306.

Autorizzazione alla emissione di un francobollo di Plinio il Giovane, nel XIX centenario della nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità dell'emissione di un francobollo commemorativo di Plinio il Giovane, nel XIX centenario della nascita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Plinio il Giovane, nel XIX centenario della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati il valore e le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno stabiliti i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1961, n. 307.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli celebrativi del viaggio del Presidente della Repubblica nel Sud America.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi del viaggio del Presidente della Repubblica nel Sud America;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del viaggio del Presidente della Repubblica nel Sud America.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno indicati i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 398.

Autorizzazione alla emissione di un francobollo celebrativo dell'Idea Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità dell'emissione di un francobollo celebrativo dell'Idea Europea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo dell'Idea Europea.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno stabiliti i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 82. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Giulianova (Teramo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Giulianova (Teramo), sorto dalla consultazione elettorale del 6, 7 novembre 1960, è risultato composto da tredici consiglieri delle correnti politiche di centro, da quindici delle correnti politiche di sinistra e da due delle correnti politiche di destra.

Si è venuta in tal modo a determinare, in seno al predetto Consiglio una situazione di forze eterogenee, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo eletta.

Infatti, nella seduta di prima convocazione, tenutasi il 19 dicembre 1960, il Consiglio comunale, convalidati gli eletti, si trovò nell'impossibilità di procedere alla nomina del sindaco in quanto — dopo una vivace discussione, servita soltanto a porre in evidenza l'inconciliabilità delle divergenti posizioni — una parte dei consiglieri abbandonava l'aula, facendo così venire meno il numero legale dei presenti, prescritto, ai fini dell'elezione del sindaco, dal secondo comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; e parimenti infruttuose risultarono le successive sedute del 4 e del 12 gennaio 1961, per mancanza del *quorum* di intervenuti previsto dal quarto comma della cennata disposizione di legge.

Allo scopo di richiamare il Consiglio comunale all'osservanza di precisi obblighi di legge ad esso incombenti, in ordine alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, il prefetto, allora, dispose, d'ufficio, un'altra convocazione del Consiglio stesso i cui componenti vennero singolarmente preavvertiti della misura di rigore che sarebbe inevitabilmente conseguita alla sterile sperimentazione di quell'ulteriore tentativo.

Neppure esso, tuttavia, sortiva gli effetti voluti in quanto alla riunione, fissata per il 23 gennaio, intervenivano appena dodici dei trenta consiglieri, talchè, per mancanza del prescritto numero legale, si rendeva impossibile far luogo alla elezione del sindaco e, quindi, per il disposto dell'art. 4 del succitato testo unico n. 570, a quella della Giunta.

Il prefetto, pertanto, ritenuta definitivamente acquisita la prova dell'incapacità funzionale del Consiglio, ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Giulianova di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nella adunanza del 14 marzo 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Giulianova ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Loris Bertelli.

Roma, addì 13 aprile 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Giulianova (Teramo) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 marzo 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giulianova (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Loris Bertelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Buenos Ayres, addì 15 aprile 1961

GRONCHI

SCELBA

(2523)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1961.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Foggia.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio provinciale di Foggia, costituito, per legge, di 30 membri, è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del novembre scorso, di vari gruppi di consiglieri, di opposte tendenze, senza una decisiva prevalenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione della Giunta provinciale e del presidente di essa e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neoeletta.

Invero, in una prima adunanza consiliare, indetta per la convalida degli eletti e la nomina dei predetti organi, non potè aver luogo alcuna deliberazione per la mancanza del numero legale di presenti richiesto dall'art. 239 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale modificato dall'art. 78 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nella seduta di seconda convocazione del 1° febbraio 1961, presenti 14 consiglieri, il Consiglio potè bensì procedere alla convalida degli eletti, ma non alla nomina del presidente e della Giunta difettando, al riguardo, il *quorum* prescritto dagli articoli 5, comma terzo e 6, comma secondo, della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Allo scopo di porre il Consiglio provinciale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto del 3 febbraio, notificato a tutti i consiglieri, dispose due successive convocazioni dell'organo stesso per l'elezione del presidente e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Peraltro, essendo riuscito vano anche tale tentativo, in quanto ambedue le sedute, fissate per il 6 e 7 febbraio 1961, furono dichiarate deserte, a norma degli articoli 5 e 6 sopracitati, il prefetto dispose due ulteriori convocazioni del Consiglio, le quali, però, risultarono parimenti vane per la diserzione della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito, ad onta delle formali diffide, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia, non suscettibile di alcuna positiva evoluzione, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio provinciale di Foggia di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del menzionato Ente, di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 14 marzo 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di Foggia ed alla nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione della Provincia, costituita dal vice prefetto dottor Guido Mattucci, presidente, dal rag. Vincenzo Russo, direttore di ragioneria della Prefettura e dall'ing. Arcangelo D'Alessandro, ingegnere capo del Genio civile, membri.

Roma, addì 19 aprile 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio provinciale di Foggia non ha provveduto ad eleggere il presidente e la Giunta provinciale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 11 marzo 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Foggia è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione della Provincia, fino all'insediamento della nuova rappresentanza elettiva, a norma di legge, è affidata ad una Commissione straordinaria costituita dal vice prefetto dott. Guido Mattucci, presidente, dal rag. Vincenzo Russo, funzionario di prefettura e, dall'ing. Arcangelo D'Alessandro, funzionario del Genio civile, membri.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1961

GRONCHI

SCELBA

(2585)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1961.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino, costituito, per legge, di 30 membri, è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 6-7 novembre 1960, da n. 15 consiglieri delle correnti politiche di centro e da n. 15 delle correnti politiche di sinistra.

Si è venuta, in tal modo, a determinare, in seno al predetto Consiglio, una perfetta equivalenza di forze contrapposte le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del presidente e della Giunta provinciale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 12 gennaio scorso, nessuno dei consiglieri conseguì la maggioranza di voti prescritta, per l'elezione del presidente, dal secondo comma dell'art. 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122, mentre nella seduta di seconda convocazione — iniziata il 20 gennaio e proseguita, dopo inutili trattative, l'8 febbraio scorso — il Consiglio ritenne, addirittura, superfluo procedere a votazione per la nomina del presidente e della Giunta, approvando all'unanimità un ordine del giorno nel quale si dava atto della impossibilità di costituire gli organi suddetti e si facevano voti perchè al più presto fossero indette nuove elezioni nella Provincia.

Nonostante la inequivoca portata di tale deliberazione consiliare, il prefetto di Pesaro e Urbino riteneva opportuno, prima di arrivare alle estreme conseguenze, di porre quel Consiglio provinciale ancora una volta, e formalmente, di fronte alle proprie responsabilità, disponendo due successive convocazioni dell'organo stesso, per la elezione del presidente e della Giunta, con l'esplicito avvertimento che, in caso di esito negativo, si sarebbe provveduto a termini dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale. Il relativo decreto veniva fatto notificare ai singoli consiglieri.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti poichè nella prima delle sedute anzidette, tenuta il 25 febbraio, il Consiglio confermava, a voti unanimi, la precedente deliberazione mentre la seduta di seconda convocazione, del 1° marzo, andava deserta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento, a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, con parere espresso nell'adunanza del 28 marzo scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino e la nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente, composta dal vice prefetto dottor Livio De Marinis, presidente, dall'ing. Plinio Ferri, ispettore generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'avvocato Michelangelo Renzetti, membri.

Roma, addì 19 aprile 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino non ha provveduto ad eleggere il presidente e la Giunta provinciale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 marzo 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione della Provincia, fino all'insediamento della nuova rappresentanza elettiva, a norma di legge, è affidata ad una Commissione straordinaria costituita dal vice prefetto dott. Livio De Marinis, presidente, dall'ing. Plinio Ferri, ispettore generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'avv. Michelangelo Renzetti.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1961

GRONCHI

SCELBA

(2586)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1961.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 575 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema e ne ha approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Collegio sindacale dell'Ente stesso per il triennio 1961-1963 ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Decreta:

Il Collegio sindacale di cui in premessa, per il triennio 1961-1963, è costituito come segue:

1. Lauriti dott. Silvio, ispettore generale in servizio nel Ministero delle partecipazioni statali, presidente;

2. Ferraro dott. Onofrio, iscritto all'Albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

3. Alvieri dott. Umberto, funzionario in servizio presso il Ministero delle partecipazioni statali, iscritto all'Albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

4. Fortuna dott. Franco, iscritto all'Albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente;

5. Gamberale dott. Carlo, iscritto all'Albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1961

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1961
Registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 170. — BAIOCCHI

(2619)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1961.
Provincializzazione di 12 strade in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge l'Amministrazione provinciale di Brescia, ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera 14 ottobre 1958, n. 3298/58, del Consiglio provinciale di Brescia;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia in data 28 ottobre 1958, n. 36;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 27 aprile 1959, n. 4306/58, del Consiglio provinciale di Brescia sulle opposizioni, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Brescia in data 14 luglio 1959 come da rescritto 15 luglio 1959, n. 44079;

Visto il voto n. 2200 in data 10 novembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il detto piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b)* che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b)* indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI BRESCIA

Elenco delle strade provincializzate

1. Lonato, Montichiari, Ghedi, Leno, Manerbio, Pedergnaga, Orzinuovi.
2. Palazzolo, Pontoglio, Urago d'Oglio, Rudiano, Roccafranca ,Orzinuovi.
3. Crocevia per Lumezzane, Mezzaluna, San Sebastiano, Sant'Apollonio.
4. Due Porte, Molinetto, Bedizzole, Padenghe, alla provinciale Desenzano, Salò.
5. Malegno, Ossimo, Borno, Croce di Salven, al confine bergamasco verso Dezzo di Scalve.
6. Cedegolo, Cevo, Saviore dell'Adamello.
7. S. Antonio, Bagolino, Crocedomini.
8. Gargnano, Valvestino, Magasa.
9. Brescia, Cellatica, Gussago, Brione.
10. Orzinuovi, Borgo S. Giacomo, Verolavecchia, Verolanuova, S. Gervasio, Cigole, Pavone Mella, Gottolengo, Isorella, Visano, Acquafredda, confine mantovano verso Castelgoffredo.
11. Cremignane d'Iseo, Clusane, Cà Rossa di Paratico.
12. Dalla Strada statale n. 11 (località Tassinara), San Martino della Battaglia, Pozzolengo, al confine mantovano verso Solferino.
13. Iseo, Polaveno, Ponte Zanano.
14. Dalla Strada statale n. 45-*bis*, Pieve di Tremosine, Vesio, Val Tignalga, Gardola di Tignale, Tignale, alla Strada statale n. 45-*bis*.
15. Marone, Zone.
16. Travagliato, Bivio per Berlingo, Lograto, Pievedizio, alla strada provinciale Brescia, Quinzano e da questa ad Azzano Mella (Capriano del Colle, Fenili Ferramonde, Bagnolo Mella, con diramazione per Berlingo.
17. Dalla Strada statale n. 45-*bis* « Gardesana occidentale » presso Chiaviche, Montirone, Ghedi, Isorella, al confine mantovano verso Casalromano e Canneto.
18. Dalla località Compartitori a sud di Isorella, Remedello Sopra, Remedello Sotto, confine mantovano verso Casalmoro.
19. Piazza di Castrezzone, Calvagese, Bivio Mosina, alla Strada statale n. 45-*bis* dopo Paitone, con diramazione per Mosina.
20. Calvagese, Mocasina, Carzago, Sedena, Lonato.
21. Gavardo, Vallio, Colle S. Eusebio.
22. Bettolino (sulla provinciale Orceana), Brandico, Longhena, Dello, Quinzanello, Offlaga, Manerbio.
23. Concesio, S. Vigilio, Gussago, Rodengo, Bettole di Saiano (Ponte), Paderno, Ospitaletto, Travagliato, Torbole.
24. Dalla Strada statale n. 11, tra Rovato ed Ospitaletto, a Cazzago, Bornato, Passirano, Paderno, con diramazione Bivio Bonomelli, Stazione ferroviaria di Cazzago.
25. Dalla Strada statale n. 11 « Padana Superiore » in località Fontane ad est di Brescia, Caionvico, Botticino Mattina, con diramazione per Rezzato fino alla Strada statale n. 11.
26. Orzinuovi (Pattina), Villachiara.
27. Tavernole, Marmentino, Livemmo, Nozza.
28. Lavone, Pezzaze.
29. Aiale, Irma.
30. Gavardo, Muscoline, Piazza Polpenazze, Croc. Manerba, Solarolo.
31. Dalla Strada statale n. 42 a Ceto, Cimbergo, Paspardo.
32. Dalla Strada statale n. 42 a Berzo Demo.

(2476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 maggio 1961:

Paoni Saccone Antonio, notaio residente nel comune di Loreto Aprutino, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Penne, stesso distretto;

Frisenda Mario, notaio residente nel comune di Santa Severina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Petilia Policastro, stesso distretto;

Bartalini Bigi Alberto, notaio residente nel comune di Buonconvento, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena;

Giovannini Alberto, notaio residente nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Lucca;

Vita Francesco, notaio residente in Castanea delle Furie, frazione del comune di Messina, è trasferito nel comune di Messina;

Nicolodi Giovanni, notaio residente nel comune di Caldaro, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Bolzano;

Albano Antonio, notaio residente nel comune di Giffoni Valle Piana, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno;

Bongioanni Eugenio, notaio residente nel comune di Racconigi, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Carmagnola, distretto notarile di Torino;

Pesce Nicola, notaio residente nel comune di Amalfi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Rocca d'Aspide, stesso distretto;

Cavallier Francesco, notaio residente nel comune di Crevalcore, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di San Giovanni in Persiceto, stesso distretto;

Di Liborio Cesare, notaio residente nel comune di Rubiera, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Reggio nell'Emilia;

Menoni Renzo, notaio residente nel comune di Lonato, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia;

Cesari Giuseppe, notaio residente nel comune di Pisogne, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia;

Barca Mauro, notaio residente nel comune di Adro, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia;

Pandolfi Angelo, notaio residente nel comune di Garlasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Vigevano, stesso distretto.

(2620)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

397 Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 229, con il quale alla Società mineraria per azioni « Monte Amiata », con sede in Roma, è accordata la concessione del giacimento di mercurio nella località « Castagneto della Trinità », dei comuni di Tolfa e Allumiere, provincia di Roma, per la durata di anni trenta dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 2 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1961, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 168, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte reale di Staro », sita nel comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società « Fonti Staro - Società in accomandita semplice di Pan Mario & C. », con sede in Valli del Pasubio, frazione Gisberti, provincia di Vicenza.

Decreto ministeriale 9 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1961, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 170, con il quale la concessione della miniera di calamina, blenda e fluorina denominata « Laghetto di Polzone », sita in territorio del comune di Còlere, provincia di Bergamo, di cui è titolare la « Presolana » Società mineraria in accomandita semplice ing. Marcello Barnabò & C., con sede in Venezia, è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 5 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti di Bologna il 31 gennaio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 16, con il quale alla Società Cementifera italiana, con sede in Milano, è accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento nella località denominata « Monte Aldone », sita in territorio dei comuni di Pecorara e Pianello Val Tidone, provincia di Piacenza.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 31 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti di Bologna il 31 gennaio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 17, con il quale alla Ditta « Industria cementi Giovanni Rossi - S. p. a. » con sede in Piacenza, è accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento nella località denominata « Perino », sita in territorio dei comuni di Bettola e Coli, provincia di Piacenza.

Decreto del Prefetto della provincia di Padova 3 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 17, con il quale alla Società a r. l. Battaglia Terme, con sede in Battaglia Terme, provincia di Padova, è accordata la concessione dell'acqua termale dei pozzi denominati n. 1 e n. 2, ubicati nella località « Terme Euganee », in territorio del comune di Battaglia Terme, provincia di Padova, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

(2630)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Semeiotica chirurgica » e di « Istologia ed embriologia » nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) « Semeiotica chirurgica »;
2) « Istologia ed embriologia ».

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2621)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 45284/14566, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Berardini Gemma, nata a San Sebastiano (L'Aquila) il 13 giugno 1899, Berardini Nazzareno, nato a San Sebastiano (L'Aquila) il 26 aprile 1908, e Berardini Maria, nata a San Sebastiano (L'Aquila) il 26 marzo 1912, delle zone demaniali facenti parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estese mq. 1337, riportate in catasto nella maggiore superficie delle particelle numeri 19 e 20 ed alla particella n. 152 del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 5 e 6.

(2461)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Raiano

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, numero 33252/8990, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1961 al registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 291, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1705, la sclassificazione, per alienazione al comune di Raiano, rappresentato dal sindaco prof. Dante Vergari, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » tronco urbano di Raiano, estesa mq. 4000 riportata in catasto alle particelle numeri 968 parte, 1367 parte, *L* e parte della superficie erroneamente riportata a strada del foglio di mappa n. 11, allegato *A* del comune di Raiano e distinta nella planimetria tratturale con la colorazione in giallo.

(2509)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1961, n. 2065/820, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Stanisci Domenico, nato a Cupello il 9 aprile 1897 della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estesa complessivamente mq. 1490 riportata in catasto alla particella n. 340-*e* del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 262.

(2523)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

4° Aggiornamento (1° aprile 1961) al fascicolo « Scambi con l'estero » Parte seconda - Regime degli scambi.

(2615)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1961, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 307, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Mattucci Giovanni, avverso la ministeriale del 3 dicembre 1958, n. 8/112645, con la quale veniva rigettata una istanza in data 28 agosto 1958 intesa ad ottenere la revisione della liquidazione delle competenze coloniali arretrate, deducendo l'errata applicazione della legge 16 maggio 1956, n. 496.

(2347)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 4 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,65	620,60	620,63	620,605	620,60	620,61	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can. .	627,04	628,70	628,50	628,80	628,03	628,60	628,75	628,40	628,50	628,80
Fr. Sv. .	143,42	143,38	143,75	143,355	143,35	143,34	143,36	143,35	143,34	143,50
Kr. D. .	89,71	89,67	89,67	89,6625	89,80	89,66	89,66	89,70	89,67	89,68
Kr. N. .	86,74	86,72	86,71	86,705	86,65	86,70	86,71	86,75	86,70	86,70
Kr. Sv. .	120,23	120,26	120,295	120,295	120,25	120,29	120,28	120,25	120,28	120,28
Fol.	172,73	172,72	172,75	172,75	172,70	172,73	172,74	172,75	172,74	172,75
Fr. B.	12,41	12,375	12,375	12,375	12,3675	12,37	12,3725	12,37	12,37	12,38
Fr. Fr. (N.F.) .	126,63	126,63	126,67	126,655	126,65	126,66	126,645	126,65	126,65	126,65
Lst.	1734,38	1735 —	1734,90	1735,10	1734,95	1735,02	1734,90	1735,20	1735,17	1735 —
Dm. occ. .	156,40	156,31	156,34	156,33	156,30	156,21	156,31	156,30	156,23	156,30
Scell. Austr. .	23,81	23,80	23,80	23,802	23,80	23,80	23,8015	23,80	23,80	23,80
Escudo Port.	21,64	21,62	21,64	21,645	21,65	21,64	21,62	21,65	21,64	21,65

Media dei titoli del 4 maggio 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906 . . .	82,025
Id. 3,50 % 1902 . .	79,35
Id. 5 % 1935 .	109,375
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,45
Id. 5 % (Ricostruzione) .	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,20
Id. 5 % 1936 . . .	101,725
Id. 5 % (Città di Trieste) .	100,15
Id. 5 % (Beni Esteri) .	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) .	102,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) .	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) .	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) .	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . .	103,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	102,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese .	628,775
1 Franco svizzero	143,357
1 Corona danese .	89,661
1 Corona norvegese .	86,707
1 Corona svedese . .	120,287
1 Fiorino olandese . . .	172,745
1 Franco belga	12,374
1 Franco nuovo (N.F.)	126,65
1 Lira sterlina	1735 —
1 Marco germanico . .	156,32
1 Scellino austriaco . .	23,802
1 Escudo Port.	21,632

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga per un anno della durata della borsa di pratica commerciale per la Birmania a favore del dott. Giuseppe Macchetti.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punto 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 18 aprile 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 agosto 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 3 marzo 1960, con il quale il dott. Giuseppe Macchetti, titolare di una borsa di pratica commerciale per Ceylon, è stato autorizzato a compiere la pratica commerciale in Birmania, sede resasi vacante in seguito alla rinuncia alla borsa del dott. Enzo Perlot;

Sentito il parere del Comitato di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, numero 626;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 13 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 626;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, è concessa la proroga per un anno della borsa di pratica commerciale per la Birmania a favore del dott. Giuseppe Macchetti, vincitore del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 9 aprile 1958, con decorrenza 29 aprile 1961.

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sarà imputata al bilancio del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, istituito con la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1961

Il Ministro: MARTINELLI

(2584)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1960.

Detti concorsi sono per esami e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio della medesima carriera.

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorso per esami e titoli	Concorso per soli titoli
Scuole medie		
Italiano, latino, storia e geografia	843	1
Matematica	138	1
Disegno	11	—
Lingua straniera:		
francese	—	—
inglese	—	—
tedesco	—	—
spagnolo	—	—
Scuole secondarie di avviamento professionale		
Italiano, storia e geografia	242	1
Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia e igiene	248	—
Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	4	1
Materie tecniche del tipo agrario	—	—
Materie tecniche del tipo industriale	—	—
Materie tecniche del tipo commerciale	42	—
Lingua straniera		
francese	—	—
inglese	—	—
tedesco	—	—
spagnolo	—	—
Esercitazioni pratiche:		
industriale maschile	1	—
industriale femminile	26	—
agrario	1	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli

(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1960 appartenevano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e che alla stessa data erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) avevano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) avevano riportato negli anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera « a » del primo comma del presente articolo) il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma se-

condo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempreché il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per l'anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare ai presenti concorsi anche i professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, prendono parte agli analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1958 ed al 1° ottobre 1959.

La loro ammissione ai presenti concorsi sarà disposta con riserva, che s'intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito, relativa ai concorsi per i posti disponibili alle predette date del 1° ottobre 1958 e 1° ottobre 1959. In caso contrario essi s'intenderanno esclusi dall'ammissione ai presenti concorsi.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1960 appartenevano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e che alla stessa data erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) avevano riportato negli anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo sempreché il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 8, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione inferiore di 2° grado - Divisione V - Piazzale dei Congressi, 15 - E.U.R., entro quaranta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministero con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami s'intendono ammessi qualora non abbiano ricevuta contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro l'esclusione dal concorso può essere disposta anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame, qualora venga accertato che il candidato non sia in possesso dei requisiti prescritti.

Per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni nei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Prove e diario di esami

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto, determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica ed in quali la prova pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª. Della pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1960 e comprende, ad esclusione del concorso relativo alle esercitazioni pratiche (insegnanti tecnico pratici), anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta, grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165 di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove d'esame e venticinque ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove di esame e tra le categorie di titoli. Le categorie di titoli sono le stesse di quelle previste dai commi successivi per i concorsi per soli titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1960.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla

consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con la qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina nel ruolo stesso, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 7.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove d'esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato, rispettivamente, alla terza o quarta classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei Provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1960, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 8.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatte su carta legale da L. 200 e dirette al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione inferiore di 2° grado - Divisione V - gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto d'appartenenza alla data del 1° ottobre 1960 nonchè quello di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1960;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

2) Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al Provveditorato agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1960 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

3) I candidati mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

4) Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 100 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal provveditore agli studi su carta legale da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni foglio successivo, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendano avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare, corredata della dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1960, devono essere in originale o in copia autentica (non è ammesso riferimento a titoli o documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri e uffici; i certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame);

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. (Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione; i disegni e le pitture devono essere firmati dal candidato);

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1961
Registro **n.** 19, *foglio* **n.** 53

Tabella annessa al bando dei concorsi per merito distinto riservati ai professori delle scuole medie e delle scuole secondarie di avviamento professionale

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Scuole medie		
1. Italiano, latino, storia e geografia	Ruolo corrispondente delle scuole medie	Prova scritta: traduzione in latino di un passo di prosa italiana, con illustrazione in italiano, di carattere storico-letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo
2. Matematica	Idem	Prova scritta: trattazione di una questione di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore
3. Disegno	Idem	Prova grafica: composizione di un particolare architettonico decorativo, disegnato in prospettiva, con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro
4. Lingua straniera	Ruolo transitorio ordinario dei professori nella lingua corrispondente annesso ai ruoli della scuola media	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa o poesia straniera con illustrazione di carattere storico-letterario, svolta nella stessa lingua straniera cui si riferisce il concorso, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo
Scuole secondarie di avviamento professionale		
5. Italiano, storia e geografia	Insegnanti di lingua italiana, storia e geografia nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
6. Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e di igiene	Insegnanti di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento di matematica o di scienze fisiche e naturali a scelta del candidato
7. Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	Insegnanti di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento di contabilità o di economia domestica o di elementi di merceologia a scelta del candidato
8. Materie tecniche del tipo agrario	Insegnanti di materie tecniche del tipo agrario nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
9. Materie tecniche del tipo industriale	Insegnanti di materie tecniche del tipo industriale artigiano nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
10. Materie tecniche del tipo commerciale	Insegnanti di materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
11. Lingua straniera	Ruolo transitorio ordinario degli insegnanti di lingua straniera nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale (sono indetti concorsi distinti a seconda della lingua straniera specificata nel bando)	Prova scritta: saggio di composizione e traduzione nella lingua straniera
12. Esercitazioni pratiche	Insegnanti tecnici pratici nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale (sono indetti concorsi distinti a seconda del tipo di scuola)	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni

Nota: La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla Commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

Il Ministro: Bosco

(2143)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione di nuove sedi di esame per le prove scritte del concorso a settantatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1959, registro n. 13, foglio n. 264, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esame a settantatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui al quadro 58 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerata la opportunità, per le prove scritte del concorso predetto, di istituire altre sedi di esame, oltre quella di Roma, dato l'elevato numero dei candidati al concorso stesso;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a settantatre posti di applicato aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1959, registro n. 13, foglio n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1960, avranno luogo, oltre che in Roma — come già previsto dal secondo comma dell'art. 7 di detto decreto — in Bologna, Firenze, Pescara, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I candidati saranno assegnati alle sedi di esame in relazione al domicilio indicato nella domanda a suo tempo prodotta per l'ammissione al concorso, e precisamente:

ALLA SEDE DI ESAME DI	I candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte di una delle Regioni riportato in corrispondenza della sede di esame:
Bologna	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna.
Firenze	Toscana, Umbria.
Roma .	Lazio.
Pescara .	Marche, Abruzzi e Molise.
Napoli	Campania.
Bari .	Puglia.
Reggio Calabria	Basilicata, Calabria.
Palermo	Sicilia.
Cagliari .	Sardegna.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi predette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a cinquanta, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una delle sedi soppresse.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: PEZZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1961
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc. foglio n.* 313. — BARONE

(2616)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario della prova scritta del concorso per il reclutamento ordinario di centoventi tenenti medici in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1960, registro n. 8, foglio n. 331, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di centoventi tenenti medici in servizio permanente effettivo;

Ravvisata la necessità di fissare il giorno in cui dovrà aver luogo la prova scritta del concorso di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico.

La prova scritta del concorso per il reclutamento ordinario di centoventi tenenti medici in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1960 citato nelle premesse, avrà luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 31 maggio 1961.

Roma, addì 28 aprile 1961

p. *Il Ministro*: CAIATI

(2622)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciassette posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

Le prove scritte del concorso per esami a diciassette posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 4 giugno 1960, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12, 13, 14 e 15 giugno 1961 con inizio alle ore 8.

(2617)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio precedente decreto n. 4237 in data 15 dicembre 1960, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1957;

Visto che le ostetriche Nannoni Valeska, Fineschi Andreina, Tosoni Giorgia e Piccini Assuntina, non hanno assunto servizio e conseguentemente sono state dichiarate decadenti dalla nomina rispettivamente per le condotte di Buonconvento, Strove, Montefollonico e Montalcinello;

Visto che l'ostetrica Fineschi Andreina, previa regolare interpellanza ha dichiarato di accettare la condotta di Buonconvento richiesta in ordine di preferenza, mentre le ostetriche Tosoni e Piccini hanno rinunciato alla condotta di Strove richiesta in ordine di preferenza;

Visto le rinuncie presentate dalle ostetriche Aurigi Anna, Nardi Nella e Faltoni Irma per le condotte di Strove, Montefollonico e Montalcinello;

Visto che l'ostetrica Niccolini Eugenia ha indicato nell'ordine di preferenza soltanto le condotte di Siena e Buonconvento, già assegnate;

Ritenuto pertanto di dovere assegnare la condotta di Buonconvento resasi disponibile, all'ostetrica Fineschi Andreina e le condotte di Strove, Montefollonico e Montalcinello rispettivamente alle ostetriche Bartali Rina, Nardi An-

dreina e Fregoli Giuliana le quali seguono in graduatoria le concorrenti indicate nel comma precedente e che hanno richiesto dette condotte in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100-1-884;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso specificato in epigrafe, per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

Fineschi Andreina nei Toti: Buonconvento (1ª condotta del capoluogo);
Bartali Franchini Rina: Strove (Monteriggioni);
Nardi Andreina: Montefollonico (Torrita di Siena);
Fregoli Giuliana: Montalcinello (Chiusdino).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni, negli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 10 aprile 1961

Il medico provinciale capo: VEZZOSO

(2355)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 177/48 in data 5 marzo 1960, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla stessa Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso indicato nelle premesse:

1. Verreschi Flaviana nei Chiari	punti 57,615	su 100
2. Casini Mariella	» 57,309	»
3. Fabbri Noemi	» 49,501	»
4. Andreis Maurina	» 49,440	»
5. Storti Giuseppina in Sanguinetti	» 48,679	»
6. Riccomi Rossana	» 46,843	»
7. Diddi Foresta Isidora	» 46,089	»
8. Del Rosso Angiolina ved. Bettini	» 45,584	»
9. Negroni Imelde	» 45,448	»
10. Ceccoli Ubalda	» 45,149	»
11. Morini Silvana	punti 44,925	su 100
12. Diddi Maria Rosa	» 44,894	»
13. Villani Anna Luisa	» 43,993	»
14. Poli Tozzi Laura	» 43,568	»
15. Dainelli Giuliana	» 43.402	»
16. Berini Ada	» 42,568	»
17. Mancini Rina in Irmeni	» 42,366	»
18. Cecchettini Marina	» 42.345	»
19. Fabbri Piera	» 42.073	»
20. Pandolfi Luisa	» 42,068	»
21. Monti Giuseppina	» 41.529	»
22. Loschi Elena in Succhiarelli	» 41,459	»
23. Zari Lia nei Biagioni	» 41.437	»
24. De Maria Maria	» 41,346	»
25. Bonacchi Giuliana	» 41.066	»
26. Grazzini Genny Franca in Zucconi	» 40.212	»
27. Ferrari Maria nei Casseri	» 39,924	»
28. Cosci Carmela	» 39,779	»
29. Andrei Costanza	» 39,125	»
30. Moncini Rossana	» 38,338	»
31. Manfredi Maria Pia	» 37,516	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Pistoia e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 8 aprile 1961

Il medico provinciale: PODESTÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 177/48 in data 5 marzo 1960, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 1258 in data 8 aprile 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici secondo l'ordine della graduatoria delle candidate risultate idonee fino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso;

Tenuto presente l'ordine della preferenza delle sedi indicate dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascuna segnata:

1) Verreschi Flaviana: Ponte Buggianese;
2) Casini Mariella: Quarrata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Pistoia e, per otto giorni, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Pistoia.

Pistoia, addì 10 aprile 1961

Il medico provinciale: PODESTÀ

(2354)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.